

Trib. Varese, sez. I civ., ordinanza 5 luglio 2012 (est. Buffone)

SEPARAZIONE GIUDIZIALE – MANTENIMENTO DEL CONIUGE DEBOLE – OBBLIGO DI ATTIVARSI PER REPERIRE UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA - CONDIZIONI.

Proposto ricorso ex art. 709-ter c.p.c. il giudice può d’ufficio provvedere a sanzionare o ammonire un genitore, nell’interesse primario della prole, che può anche essere quello che ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio.

RILEVA IN FATTO

- Con provvedimento del 20 giugno 2012, questo giudice ha modificato i provvedimenti presidenziali vigenti, all’esito di una complessa e intensa attività accertativa, con l’intervento di un curatore del minore e sentito il bambino (v. ordinanza del 28 marzo 2012; v. ordinanza dell’11 aprile 2012). Ha, dunque, regolato il diritto di visita di A (nato il ... 2003) stabilendo i tempi di permanenza dello stesso presso l’uno e l’altro genitore, per luglio, agosto e settembre (v. ordinanza del 20 giugno 2012).

- Con istanza del 4 luglio 2012, L, assistita dai propri legali, presenta istanza ex art. 709-ter c.p.c. Nella sua istanza, la ricorrente “ritiene che tale provvedimento [ordinanza del 20 giugno 2012] non rispecchi l’esito della consulenza” e lamenta che le date relative al diritto di visita del padre siano state da questi stabilite. Conclude con le conclusioni di cui al ricorso.

OSSERVA IN DIRITTO

- Giova innanzitutto rilevare che, pur formalmente rubricata ex art. 709-ter c.p.c., in realtà l’istanza altro non è se una forma di impugnazione del provvedimento del 20 giugno 2012 posto che: 1) l’ordinanza inequivocabilmente stabilisce che sia il padre a sce-

gliere i giorni, entro il 30 giugno, apparendo quindi del tutto arbitraria la doglianza della madre sul punto, dovendosi il genitore collocatario attenere alle date indicate dall’altro, in difetto commettendo violazione del provvedimento giudiziale del 20 giugno 2012, con ogni conseguenza di Legge, in sede civile e penale; 2) la valutazione della parte, circa l’ordinanza del 20 giugno 2012, altro non è se il tentativo di ottenere una revisione del provvedimento già emesso, posto che non viene allegata nessuna sopravvenienza.

- Per i motivi sopra esposti, l’istanza va dichiarata inammissibile de plano, non senza prima evidenziare quanto segue.

- All’udienza del 20 giugno 2012 (v. il verbale di udienza), nessuna delle parti aveva contestato il provvedimento: anzi, addirittura i difensori avevano richiesto un rinvio per la conversione del divorzio in domanda congiunta. Ebbene, giova ricordare che il giudice, a prescindere dalla soccombenza può condannare una parte al rimborso delle spese che, in violazione dell’art. 88 cod. proc. civ., ha causato all’altra parte (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 29 marzo 2011 n. 7097, Pres. Vittoria, est. Merone) dove venga serbata una condotta processuale incoerente e contraddittoria; inoltre, costituisce condotta sanzionabile, con i poteri di governance giudiziale, “la ripetuta contestazione della decisione” del magistrato (v. ad es., Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 20 agosto 2010 n. 18810, Pres. Vittoria, rel. Curcuruto). Infine, le condotte succitate confluiscono anche nella valutazione relativa alla idoneità dell’affidamento esclusivo o condiviso (155-bis c.c.) ed in quella relativa alla condotta sanzionabile per temerarietà ex art. 96, comma III, c.p.c.; su cui v. Trib. Minorenni Milano, decreto 4 marzo 2011 – Pres. Villa, est. Mastrangelo).

- Proposto ricorso ex art. 709-ter c.p.c. vi è che, comunque, il giudice può d’ufficio provvedere a sanzionare o ammonire un genitore, nell’interesse primario della prole: ebbene, nel caso di specie, per i motivi segnalati, posto che la condotta della madre si pone in

violazione del provvedimento di questo giudice del 20 giugno 2012, la stessa va ammonita ex art. 709-ter comma II n. 2) affinché serbi una condotta che si conformi alle statuizioni del Tribunale, ferme le conseguenze di Legge, in caso di inottemperanza.

P.Q.M.

letto ed applicato l'art. 709 ult. comma c.p.c.

DICHIARA l'inammissibilità del ricorso
AMMONISCE LC, invitandola a rispettare, immediatamente, i provvedimenti giudiziari emessi con ordinanza del 20 giugno 2012. Riserva ogni provvedimento in caso di inottemperanza.

MANDA alla Cancelleria di comunicare l'odierna decisione alle parti costituite.

Così deciso in Varese, in data 5 luglio 2012

Il giudice istruttore

DOTT. GIUSEPPE BUFFONE

* IL CASO.it